



IL TRIBUNALE DI PIACENZA

Riunito in Camera di Consiglio e composto dai sigg. Magistrati:

Dott. Domenico A. Tucci	- Presidente
Dott. Giovanni Picciau	- Giudice rel.
Dott. Giuseppe Bersani	- Giudice

sciogliendo la riserva osserva:

va premesso che alla procedura in esame debbono applicarsi le disposizioni correttive della legge fallimentare dettate dal D. Leg.vo 168/07 (v. art. 22 del Decreto).

Ciò chiarito è pacifico che, all'esito dell'adunanza dei creditori e del voto ritualmente pervenuto nei termini di legge, la proposta concordataria ha ottenuto il voto favorevole dei creditori per un ammontare complessivo di € 17.291.757,14 a fronte di una maggioranza richiesta di € 16.054.818,00.

Risulta inoltre che il solo creditore Man Building Srl (creditore di € 185.648,85) ha proposto opposizione ex art.180 L.F.

L'opponente solleva questione di incompetenza territoriale del Tribunale di Piacenza, atteso che la società EDILSUOLO SpA ha trasferito in data 23.10.2007 la propria sede legale da Cremona in Monticelli d'Ongina e che in forza dell'art. 161 L.F. è irrilevante il trasferimento della sede antecedentemente al deposito del ricorso.

La questione va disattesa tenuto conto che, anche nella interpretazione della novella, deve valere il consolidato principio giurisprudenziale in forza del quale, ai fini della determinazione della competenza in sede fallimentare, rileva il luogo ove effettivamente è presente il centro decisionale ed amministrativo dell'impresa.

Orbene, sentito in udienza, il C. G., Dott. Pietro Salice, ha ribadito di aver accertato che il centro decisionale ed amministrativo della società è in Monticelli d'Ongina e che in via Po' 41 in Cremona sussiste solo una pertinenza di una villa adiacente.

Nel merito, l'opponente solleva dubbi, sospetti in ordine ad alcune operazioni poste in essere dalla Edilsuolo: si tratta però di censure estremamente generiche, non circostanziate e prive di ogni supporto probatorio adeguato e tempestivamente richiesto.

RQC 2391/08

CRON. 9594

REP/A 1246

Si deve sottolineare che anche nella sua relazione conclusiva ex art.180, co.2 L.F., il C. G., Dott. P. Salice, ribadisce il suo parere favorevole, già espresso nella relazione ex art. 172 L.F., in ordine alla proposta concordataria formulata.

Si deve aggiungere che il Tribunale non ignora la dettagliata prospettazione da parte del Dott. Salice di alcune operazioni infragruppo (v. pg. 8 e segg. della relazione ex art.172 L.F.): si tratta però di operazioni sulle quali lo stesso Commissario Giudiziale, all'esito degli accertamenti espletati, ha espresso solo mere "perplexità" (v. pg. 8 e segg. della citata relazione).

Sul punto rileva il Tribunale che (tenuto conto che si tratta di elementi già evidenziati ai creditori in sede di adunanza e che i creditori hanno comunque espresso il loro voto favorevole) non pare ora possibile sovrapporre in sede di omologazione ed in difetto di espressa opposizione sui punti stessi una diversa valutazione giudiziale che superi ed annulli il voto consapevole ed informato espresso dai creditori.

Con riguardo alle modalità di liquidazione dei beni, il liquidatore riferirà al G.D. adempiendo comunque a quanto previsto dall'art.182 L.F. nella formulazione definitiva e attualmente in vigore.

Ogni sei mesi il liquidatore invierà al C.G. una relazione dettagliata sullo stato della liquidazione e sulle somme disponibili.

Il C.G. formulerà le sue osservazioni e, quindi, raccolto il parere del comitato dei creditori, trasmetterà la documentazione al G.D.

Le somme comunque riscosse saranno dal liquidatore immediatamente versate sul conto corrente già acceso ed intestato alla società in concordato preventivo.

Il liquidatore, per l'esecuzione del concordato, potrà eseguire dei singoli prelievi non superiori a € 1.000,00, mentre per il prelievo di importi superiori occorrerà la firma del C.G.

Il liquidatore contabilizzerà le operazioni di liquidazione su appositi libri vidimati e sempre a disposizione del C.G. e del Comitato dei Creditori: egli riporterà le disponibilità liquide, man mano che consentano l'attribuzione ai creditori di una percentuale non inferiore al 10%; le ripartizioni avverranno a mezzo di progetti preventivamente comunicati al C.G. e al Comitato dei Creditori da effettuarsi con assoluto rispetto delle cause di prelazione. I pagamenti verranno effettuati a mezzo assegni non trasferibili. Il liquidatore trasmetterà al C.G. copia della distinta della relativa raccomandata corredata dal timbro dell'ufficio postale di partenza ; nel caso di creditori irreperibili, le relative somme saranno depositate presso l'Istituto di credito designato dal G.D. a nome degli aventi diritto ex art.180 L.F.

P.Q.M.

il Tribunale di Piacenza definitivamente pronunciando su concorde parere del P.M.

OMOLOGA

il concordato preventivo proposto dalla società EDIL Srl in liquidazione (già EDILSUOLO SpA) con sede in Monticelli d'Ongina via Circonvallazione Nuova 22, in persona del legale rappresentante *pro* alle condizioni di cui alla proposta e come da parere definitivo del Commissario Giudiziale, Dott. Pietro Salice

CONFERMA

Giudice Delegato il Dott. Giovanni Picciau e Commissario Giudiziale il Dott. Pietro Salice.

NOMINA

Liquidatore dei beni il Prof. Avv. Paolo Veneziani con studio in Piacenza via Cavour 64.

NOMINA

membri del Comitato dei Creditori i seguenti creditori:

- Banca di Piacenza
- Bernazzani Ing. Giorgio
- Guidotti Serramenti srl

Dichiara chiusa ai sensi dell'art.181 L.F. la procedura di concordato preventivo.

Dispone la comunicazione al debitore, al Commissario Giudiziale e al Liquidatore ai sensi dell'art. 180 L.F.

Manda alla Cancelleria per la pubblicazione ai sensi dell'art.17 L.F.

Così deciso in Piacenza nella camera di consiglio del 10 luglio 2008

Il Giudice rel.
Dott. Giovanni Picciau

Il Presidente
Dott. Domenico A. Tucci

